

GLI ESPERTI RISPONDONO

Le spese scolastiche dei figli si pagano sempre a metà

Separati e divorziati: soldi anche dal coniuge che non ha condiviso la scelta
La sentenza della Cassazione sia per gli istituti pubblici sia per quelli privati

Il padre deve pagare la scuola privata del figlio anche se non è d'accordo?

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento originato dal ricorso di un padre che si era opposto al decreto ingiuntivo con il quale l'ex moglie chiedeva il rimborso di oltre 4.000,00 euro, pari al 50% delle spese scolastiche sostenute per il figlio.

L'opposizione del padre si fondava sulla circostanza che l'ex moglie non avesse mai concordato con lui dette spese, essendosi limitata a iscrivere il figlio presso un istituto privato, senza alcuna preventiva comunicazione.

Il giudice del merito, però, aveva sostenuto che non risultava prescritto nell'ordinanza presidenziale che i genitori avrebbero dovuto concordare le spese scolastiche, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sarebbe potuto tutt'al più



Le spese scolastiche devono sempre essere suddivise tra i coniugi

Professionisti.it
Il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

discutere circa la necessità di tali esborsi. Non avendo il ricorrente sollevato alcuna contestazione sul punto, l'obbligo del rimborso per il Giudice doveva fondarsi sul dato obiettivo dell'anticipazione della spesa.

Il ricorrente aveva contestato

proprio il mancato coinvolgimento del giudice, a seguito della sua aperta opposizione alle decisioni della ex moglie che aveva agito di sua iniziativa, ma si era rivolta alle autorità giudiziarie per ottenere dal marito il rimborso di metà della spesa già

effettuata.

Per gli Ermellini, però, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto soltanto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Per consentire al giudice una corretta ed efficace valutazione di tali circostanze, il coniuge convenuto in giudizio per rimborsare la spesa potrebbe solo opporre specifici motivi di dissenso valutabili dal magistrato in tal senso. Poiché nel caso di specie una tale opposizione non è stata posta in essere dal ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Annamaria Ghigna
avvocato

FAMIGLIA

Il mantenimento a chi convive

L'ex moglie ha diritto all'assegno di mantenimento anche se va a convivere con un altro uomo?

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo che aveva richiesto la revoca dell'assegno di divorzio disposto dalla corte d'appello in favore dell'ex moglie, sulla scorta della considerazione che questa aveva notoriamente intrapreso una convivenza con un altro uomo. Per gli Ermellini, però, la sentenza dei giudici di secondo grado risulta pienamente condivisibile posto che, a fronte del reddito percepito dal marito, per il lavoro di operatore ecologico comunale, la donna non disponeva di redditi adeguati, svolgendo attività lavorativa saltuaria e "in nero". Alla donna, inoltre, era stata revocata l'assegnazione della casa familiare, poiché l'unico figlio trentacinquenne era ormai divenuto autonomo economicamente e non risultava più convivente. La Cassazione ha rilevato che la relazione della donna con il nuovo compagno non fosse caratterizzata da stabilità o da condivisione delle spese. Per cui, la sentenza d'Appello che disponeva un obbligo a carico del marito di versare alla moglie 250 al mese andava confermata. (a.g.)

PREVIDENZA

Così gli sgravi per i "minimi"

Come si calcolano i contributi agevolati nel nuovo regime dei minimi per artigiani e commercianti, sia come ditta individuale che come impresa familiare?

Sono cambiate le regole per il calcolo dell'agevolazione Inps riservata ad artigiani e commercianti esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, con i requisiti per rientrare nel regime agevolato. La Legge di Stabilità prevede una riduzione del 35% sul minimale di reddito e sull'eventuale parte eccedente. Il reddito forfettario costituisce la base imponibile a cui «si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%». Questa si calcola con il "vecchio sistema", reintroducendo quindi la quota fissa (nel 2015 abolita dalla vecchia Legge di Stabilità) secondo le regole del comma 29, articolo 2 della legge 335/1995: il contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

Centro per l'Impiego di Pavia
Piazza Italia, 5 angolo 8 - 27100 Pavia

– Si richiede: richiesta buona dialettica, abbigliamento adeguato – patente B – automunito – offerta

C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese artigiane metal meccaniche e della installazione di impianti

e nella figura professionale e conoscenza disegno meccanico – utilizzo (MANDELLI-CHIRON-MCM)